



Comune di Mongrassano

Provincia di Cosenza

Settore n° 2 – Ufficio tecnico

Capitolato Speciale d'Appalto

Fornitura di arredi per Uffici comunali

Articolo 1

(Oggetto dell'appalto)

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di arredi di seguito elencati per gli uffici comunali, in osservanza delle disposizioni tutte fissate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto:

Ufficio Sindaco

- Scrivania direzionale in stile classico con inserto in ecopelle, delle dimensioni di cm 180x80x75 (h);
- Mobile porta stampante;
- Tavolo riunioni circolare dimensioni cm. 10 con allunga da 40 cm;
- Poltrona direzionale in ecopelle nera con ruote oscillanti;
- Poltrona di attesa fissa in ecopelle nera;

Ufficio Segretario comunale

- Armadio a cinque ante doppie con elemento a giorno centrale e serrature;
- Scrivania angolare completa di cassettiere a ruote;
- Sedia direzionale in ecopelle nera;
- N° 2 sedie fisse a quattro gambe in ecopelle nera;

Articolo 2

(Prezzo dell'appalto)

1. L'importo complessivo dell'appalto è di € **4.098,36** (Euro quattromilanovantotto e centesimi trentasei), oltre I.V.A. come per legge.

Articolo 3

(Consegna della fornitura)

1. L'appaltatore dovrà provvedere alla consegna della fornitura entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18/4/2017, n° 50, assume valore di contratto.
2. Tutti i mezzi e le attrezzature occorrenti per il perfetto montaggio e consegna della fornitura sono a carico dell'appaltatore, il quale ha l'obbligo di servirsi di tali mezzi ed attrezzature collaudati ed idonei ai sensi della vigente normativa.

Articolo 4

(Pagamento dell'appalto)

1. Il prezzo convenuto, risultante dall'aggiudicazione, sarà pagato entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della fornitura, dietro presentazione di regolare fattura sulla quale l'Ufficio incaricato del controllo dovrà dichiarare l'esatto adempimento delle prestazioni ovvero le carenze riscontrate, anche in riferimento al successivo articolo 13.
2. Con il corrispettivo il Comune intende compensare e rimborsare l'appaltatore di ogni e qualsiasi avere inerente e conseguente la fornitura oggetto del presente appalto.
3. Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell'appaltatore per l'effettuazione di interventi straordinari in quanto compresi nel prezzo della fornitura.

Articolo 5

(Invariabilità dei prezzi)

1. I prezzi offerti dall'impresa devono essere intesi comprensivi di ogni spesa e per ciascun lavoro si intende inglobata, senza eccezione, qualsiasi ulteriore intervento che risulti necessario ai fini dell'espletamento della fornitura, come tali, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria.

Articolo 6

(Danni e inadempienze)

1. L'appaltatore dovrà rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la causa e la natura, rimandando a suo completo carico il risarcimento dei danni comunque arrecati e ciò senza diritto di compenso.
2. Nel caso che l'appaltatore, per qualsiasi motivo, sospendesse la fornitura anche parzialmente ovvero incorresse in inadempimenti talmente gravi da compromettere la regolarità della stessa, il Comune potrà dichiarare l'appaltatore decaduto dal contratto e rescindere lo stesso. Tale circostanza sarà contestata per iscritto e pronunciata mediante determina del Responsabile del Servizio, restando carico dell'appaltatore il pagamento dei danni e delle spese subite o che ne possano derivare al Comune.
3. In ogni caso il Comune ha facoltà di sostituirsi all'appaltatore inadempiente con onere a carico dell'appaltatore stesso, che dovrà risponderne.

Articolo 7

(Vigilanza)

1. La vigilanza ed il controllo dei servizi gestiti dall'appaltatore sarà effettuata da personale del Settore n° 2. A detto Settore spetta, in modo particolare, effettuare la sorveglianza accurata affinché siano rigorosamente rispettate tutte le disposizioni che regolano la fornitura.
2. Tutte le mancanze o inadempienze agli obblighi contrattuali derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, le sanzioni prescritte da leggi e regolamenti speciali, saranno accertati dal suddetto Settore mediante verbale del quale sarà data comunicazione scritta all'appaltatore.
3. L'appaltatore stesso, entro due giorni dalla data di notifica, dovrà proporre le eventuali deduzioni. Trascorso inutilmente detto termine, si intenderà riconosciuta la mancanza ed il Comune applicherà la pena prevista dall'articolo 13 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dandone comunicazione scritta all'appaltatore.
4. L'appaltatore è inoltre responsabile verso il Comune del buon andamento della fornitura da esso assunta, nonché della disciplina dei suoi dipendenti.
5. Ogni responsabilità civile e penale dei dipendenti dell'appaltatore nell'esercizio delle proprie funzioni, incomberà unicamente all'appaltatore stesso.
6. L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono state emanate o lo saranno in seguito dai pubblici poteri con riferimento all'espletamento del presente appalto, indipendentemente dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
7. In nessun caso e per nessun motivo la fornitura potrà essere sospesa.

Articolo 8

(Obblighi dell'appaltatore)

1. L'appaltatore è responsabile in proprio in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni di cui alla fornitura appaltata.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa
3. L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di aggiudicazione del presente appalto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
4. L'appaltatore è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

6. L'esecuzione dell'appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all'osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.
7. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione della fornitura appaltata in conformità a quanto prescritto, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto. Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui al presente punto, il Responsabile del Settore n° 2, a suo insindacabile giudizio potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere la fornitura e/o a recedere il contratto.

Articolo 9

(Impedimento dell'appaltatore)

1. In caso di impedimento dell'appaltatore il Comune incaricherà alle stesse condizioni altre persone idonee per l'espletamento della fornitura addebitando le spese all'appaltatore stesso.
2. In caso di morte del titolare dell'Appaltatore, il Comune potrà consentire la prosecuzione della fornitura da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, con semplice provvedimento dell'ufficio od organo competente, dichiarare rescisso il contratto.

Articolo 10

(Esecuzione d'Ufficio)

1. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti l'espletamento della fornitura ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi alla preventiva diffida, il Comune avrà facoltà, trascorso il termine previsto dalla diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore stesso, gli interventi necessari per la regolare fornitura.

Articolo 11

(Garanzia per la partecipazione alla procedura)

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii., ed è fissata nella misura pari al 2% del valore complessivo presunto per tutta la durata dell'appalto, ammontante a € 81,97 (euro ottantuno e centesimi novantasette) del prezzo base indicato nell'avviso di selezione operatori economici.
2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
4. L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 7, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
5. La garanzia potrà essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Articolo 12

(Garanzia definitiva)

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.i, è obbligato a costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del precitato D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'appalto. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che

- aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Alla scadenza dell'appalto, la garanzia fideiussoria sarà svincolata ed estinta di diritto, previa dichiarazione liberatoria resa dalla Stazione appaltante.
 5. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dal presente Capitolato; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 13

(Penali)

1. Per le infrazioni alle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto ed ai patti contrattuali, accertate nei modi indicati nell'articolo 7, saranno applicate le seguenti penali:
 - 1.1. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della fornitura 1,00‰ dell'importo netto contrattuale;
 - 1.2. Trascuratezza o incompleto espletamento della fornitura, 1,00‰ dell'importo netto contrattuale;
 - 1.3. Qualsiasi altra violazione delle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto o dei patti contrattuali non espressamente indicata nel presente, 1,00‰ dell'importo netto contrattuale.

Articolo 14

(Tutela dei lavoratori, norme sulla sicurezza e predisposizione del piano di sicurezza)

1. Le norme sulla sicurezza hanno la finalità di individuare gli obblighi dell'appaltatore al fine di prevenire i rischi per la sicurezza e la salute del personale interessato all'espletamento della fornitura.
2. Per quanto attiene all'espletamento della fornitura in oggetto, l'appaltatore è tenuto a soddisfare nel modo più efficace ed efficiente il rispetto delle vigenti norme di legge relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro applicabili alle attività in oggetto.
3. Vigge l'obbligo di utilizzare in modo esclusivo attrezzatura propria, previo accertamento del suo ottimale stato di funzionamento e nel pieno rispetto del D.lgs. 09/4/2008, n° 81 e ss.mm.ii..
4. L'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi relativi alla normativa riguardante la mano d'opera, vigente o che potrà sopravvenire durante lo svolgimento dell'appalto; l'appaltatore è inoltre tenuto ad adottare nel corso dell'espletamento della fornitura le procedure e gli accorgimenti opportuni affinché sia tutelata l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private.
5. Gli operatori dovranno necessariamente avere in essere dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per i lavori richiesti.
6. L'appaltatore è tenuto a portare a conoscenza dei rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area interessata dall'intervento, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'espletamento della fornitura;
7. Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'appaltatore.

Articolo 15

(Cessione e subappalto)

1. È vietato all'appaltatore di cedere in tutto od in parte, ovvero di subappaltare la fornitura assunta, pena la comminatoria della immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate.

Articolo 16

(Obbligatorietà del contratto e spese contrattuali)

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50, il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della lettera di comunicazione di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario.
2. Il Capitolato Speciale d'Appalto, la determinazione a contrarre, l'avviso di indagine di mercato e la lettera di invito fanno parte integrante del contratto di cui al precedente comma 1.

Articolo 17

(Risoluzione del contratto)

1. Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50 e ss.mm.ii., dal codice civile, qualora l'aggiudicatario manchi uno solo degli obblighi assunti, nonché nei seguenti casi:
 - 1.1. la ditta sia in stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;

- 1.2. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
 - 1.3. gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità della fornitura, nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;
 - 1.4. cessione diretta ovvero indiretta del contratto o subappalto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
 - 1.5. grave negligenza o frode della ditta;
 - 1.6. ritardo ingiustificato nella consegna degli arredi, tali da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto.
2. La risoluzione opera anche nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali di cui al precedente art. 13 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.
 3. Il Comune in relazione a quanto sopra esposto ai punti 1.3. e 1.6., fisserà un termine massimo di 10 (dieci) giorni entro cui l'appaltatore dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante all'ente appaltante per il danno subito.

Articolo 18

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità del contratto.
2. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
4. A tal fine l'appaltatore della fornitura, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
5. Nello specifico l'Appaltatore della fornitura sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto.
6. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

Articolo 19

(Costituzione in mora)

1. Tutti i termini e le comminatorie previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Articolo 20

(Cessione dei crediti)

1. Sono vietate, qualora non riconosciute dall'Amministrazione comunale, le cessioni dei crediti e qualunque procura dell'aggiudicatario.

Articolo 21

(Imposta sul valore aggiunto)

1. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), è a carico del Comune.

Articolo 22

(Clausola arbitrale)

1. È esclusa la competenza arbitrale.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore a causa dell'applicazione del contratto, saranno decise in via giurisdizionale presso il Foro di Cosenza.

Articolo 23

(Norme di carattere generale)

1. Per quanto non espressamente previsti si intendono richiamate le norme di legge vigente che regolano la materia.
2. Il lavoro viene svolto senza vincolo di subordinazione e disciplina e senza costituzione del rapporto di pubblico impiego.
3. Costituisce parte integrante del contratto l'offerta presentata dall'appaltatore. Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'espletamento della fornitura è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016. Le parti si impegnano comunque all'osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dell'appalto, delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto, delle norme tecniche e decreti di applicazione, delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme CNR, C.E.I, U.N.I. ed altre specifiche europee espressamente adottate).
4. L'appaltatore è obbligato, altresì, all'osservanza del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

Articolo 24

(Disposizioni finali)

1. L'appaltatore nonché tutti i suoi dipendenti, nel corso della prestazione dell'appalto, dovranno osservare diligentemente le indicazioni presenti nel Capitolato speciale d'Appalto.



Il Responsabile del Servizio

Geom. Giovanni Mangia